

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009461/2011  
alla Commissione**

Articolo 117 del regolamento

**John Attard-Montalto (S&D)**

Oggetto: Cattura di uccelli vivi in autunno/inverno utilizzando reti da uccellatore manuali tradizionali su scala ridotta di quattro specie di cui è permessa la caccia (allegato II della direttiva "Uccelli")

I negoziati di preadesione non hanno riguardato la cattura di uccelli vivi di quattro specie di cui è permessa la caccia ai sensi dell'allegato II della direttiva "Uccelli" (2009/147/CE<sup>1</sup>): tortora (*Streptopelia turtur*), quaglia (*Coturnix coturnix*), piviere dorato (*Pluvialis apricaria altifrons*) e tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) poiché questa pratica non contravviene alla direttiva "Uccelli"; ai sensi dell'articolo 8 della direttiva stessa, non è mai stato necessario applicare una deroga per consentire tale pratica dopo l'adesione di Malta all'UE. Tuttavia, Malta ha deciso ugualmente di applicare una deroga per consentire tale pratica tradizionale.

Il 15 giugno 2011, il comitato Ornis maltese (comitato incaricato della tutela degli uccelli) ha raccomandato al primo ministro maltese la consueta apertura della stagione di caccia di uccelli vivi, dall'1 settembre al 31 ottobre per la tortora e la quaglia e dal 20 ottobre al 10 gennaio per il piviere dorato e il tordo bottaccio, come avveniva negli ultimi anni. Il giorno successivo (si tratta di una coincidenza?), la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE al governo maltese, nella quale si affermava che la Commissione riteneva che nel caso delle deroghe all'utilizzo di trappole, non tutte le condizioni (di deroga) menzionate fossero state soddisfatte.

1. Che cosa ha indotto la Commissione ad adottare un comportamento ostile dopo un silenzio di sette anni?
2. Oltre alla corrispondenza non obiettiva fornita dall'organizzazione contro la caccia e la cattura BirdLife Malta, non dovrebbe la Commissione avere richiesto documentazione simile agli altri soggetti interessati, prima di avviare la procedura di infrazione nei confronti di Malta?
3. È la Commissione consapevole che questo tentativo patetico e tardivo di estirpare una tradizione socio-culturale radicata nella cultura maltese, su richiesta di gruppi estremisti, potrebbe avere conseguenze drammatiche per gli 8 000 cittadini dell'UE (uccellatori maltesi e loro famiglie in difficoltà), che considerano questa pratica uno stile di vita cui non possono rinunciare, posto che si sono verificati anche casi di morti inspiegabili?

---

<sup>1</sup> GU L 20 del 26.1.10, pag. 7